

COMMISSIONE VII

DIFESA

L.

SEDUTA DI VENERDÌ 27 OTTOBRE 1961

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE PACCIARDI

INDICE

	PAG.
Disegno di legge (Discussione e approvazione):	
Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. (3728)	427
PRESIDENTE	427, 428, 429, 430, 431 432, 433, 434, 436, 437
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	428, 429, 430, 431, 433, 436, 437
MONASTERIO	428, 430, 432, 435, 436, 437
LEONE RAFFAELE, <i>Relatore</i>	428, 430, 432 433, 434, 436
ANGELUCCI	429
GUADALUPI	429, 431, 432, 433, 434, 435, 436
GUERRIERI FILIPPO	431
BOLDRINI	431
LENOCI	435
Disegno di legge (Discussione e rinvio):	
Riordinamento del Corpo del genio aeronautico. (<i>Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato</i>). (3147).	437
PRESIDENTE	437, 440, 441
CORONA GIACOMO	438
GUADALUPI	438, 440
BUFFONE, <i>Relatore</i>	438
MESSE	439
CAIATI, <i>Sottosegretario di Stato per la difesa</i>	440
ANGELUCCI	441
Votazione segreta:	
PRESIDENTE	441

La seduta comincia alle 9,30.

BUFFONE, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(È approvato).

Inversione dell'ordine del giorno.

PRESIDENTE. Essendo già stata completata, nella seduta precedente, la discussione del disegno di legge n. 3278, concernente modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri, propongo di invertire l'ordine del giorno nel senso di dare la precedenza al seguito della discussione di questo provvedimento.

Se non vi sono osservazioni in contrario, così può rimanere stabilito.

(Così rimane stabilito).

Seguito della discussione del disegno di legge:

Modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri (3278).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge n. 3278, concernente modifiche alle norme sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri. Nella precedente seduta abbiamo esaurito gli interventi. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione generale.

Avverto che l'onorevole Cuttitta ha presentato il seguente ordine del giorno, che si ri-

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1961

chiama a quanto il nostro collega ha già esposto nel suo intervento: « La VII Commissione difesa, nell'approvare il disegno di legge numero 3278, invita il Governo a raccogliere e coordinare in un testo unico tutte le norme legislative concernenti il reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri e dei carabinieri ».

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo accoglie l'ordine del giorno presentato dall'onorevole Cuttitta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'ordine del giorno Cuttitta.

(È approvato).

Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura dell'articolo 1:

Al decreto legislativo luogotenenziale 12 aprile 1946, n. 588, quale risulta modificato dalle leggi 4 novembre 1950, n. 1043, e 30 ottobre 1955, n. 1060, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni.

Non essendovi emendamenti e nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 2. Ne do lettura:

L'articolo 1 è sostituito dal seguente:

« L'ammissione ai corsi allievi sottufficiali della Scuola sottufficiali carabinieri viene effettuata:

a) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per titoli e per esami fra i civili, gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma e fra gli allievi carabinieri che non abbiano superato il 28° anno di età e siano in possesso della licenza di scuola media inferiore;

b) nella misura della metà dei posti disponibili, mediante concorso per esami fra gli appuntati e carabinieri soggetti a ferma o rafferma, in possesso dei requisiti di cui all'articolo 7.

I concorrenti di cui alla lettera a) debbono superare il corso biennale previsto dal successivo articolo 5; quelli di cui alla lettera b) debbono superare il corso previsto dal successivo articolo 13.

I posti assegnati al corso biennale che rimanesse scoperti sono devoluti in aumento a quello annuale.

I provenienti dai civili devono:

possedere come titolo minimo di studio la licenza di scuola media inferiore;

aver compiuto il 18° e non superato il 22° anno di età. Per coloro che abbiano già

prestato servizio militare il limite massimo di età è elevato a 28 anni qualunque sia il grado da essi rivestito;

essere celibi o vedovi senza prole;

possedere i requisiti richiesti da uno speciale attestato di idoneità morale da rilasciarsi dagli ufficiali o dai comandanti di sezione;

essere di statura non inferiore a metri 1,65;

avere un perimetro toracico non inferiore a metri 0,85;

avere costituzione fisica robusta e assenza di ogni sintomo che possa far sospettare precedenti morbosità o malattie nervose o lesioni delle facoltà mentali.

I militari in servizio nell'Arma, aspiranti al concorso di cui alla lettera a), concorrono all'ammissione al corso allievi sottufficiali con le stesse modalità stabilite nei successivi articoli 2 e 3 per i candidati provenienti dai civili.

Gli stessi militari, se ammessi al corso, lo frequentano secondo le norme prescritte per i civili, conservando per tutta la durata del corso medesimo il grado rivestito all'atto dell'ammissione.

Quelli che per non conseguita idoneità al grado di vice brigadiere o per qualsiasi altro motivo dovessero cessare dalla qualità di allievi sottufficiali sono rinviati alle rispettive legioni di provenienza ».

Comunico che è stato presentato dagli onorevoli Monasterio, Boldrini, Bei Ciufoli Adele, Leone Francesco, Angelucci e Amiconi il seguente emendamento:

« All'articolo 2, quarto comma, sostituire le parole: dagli ufficiali e dai comandanti di Sezione, con le seguenti: dal Sindaco del comune di residenza ».

L'onorevole Monasterio, primo firmatario, ha facoltà di illustrarlo.

MONASTERIO. Dato che altri onorevoli colleghi ne hanno già fatto oggetto di precedenti interventi, rinuncio ad illustrarlo ulteriormente.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Il Relatore è contrario all'emendamento per i seguenti motivi:

a) Risulta troppo evidente, nell'emendamento, la preoccupazione di natura politica. In Italia si discute continuamente intorno all'attività dei Sindaci perché si possa affidare loro questo delicato compito; senza contare che esso dovrebbe essere esteso eventualmente anche ai Commissari prefettizi, laddove siano stati sciolti i Consigli comunali. A me pare

che l'emendamento proposto dal collega Monasterio porti effettivamente ad una *reductio in pejus*, anziché ad un miglioramento; perciò ritengo sia più obiettiva l'attestazione fatta da ufficiali dei carabinieri o dai comandanti di Sezione, che non quella effettuata dal Sindaco del comune.

b) Non si è mai pensato che il Sindaco possa certificare l'idoneità morale dei cittadini: mi pare che con questo emendamento si voglia affidare al sindaco un compito che esula dalle sue specifiche competenze.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Condivido il punto di vista dell'onorevole Relatore. D'altra parte una aliquota di coloro che chiedono di accedere alla carriera dei sottufficiali è formata dagli stessi carabinieri per i quali il problema non si pone dato che per gli stessi l'accertamento dei requisiti è demandato agli ufficiali dell'Arma o ai comandanti di sezione i quali si esprimono sull'idoneità del candidato a frequentare con profitto il corso.

Inoltre non mi pare che possa essere il Sindaco a rilasciare il certificato di idoneità morale anche per la difficoltà che egli incontrerebbe nella ricerca di informazioni. Noi sappiamo che le informazioni per l'arruolamento di un carabiniere sono molto accurate ed approfondite: si controllano le malattie di ascendenti e collaterali. La scienza medica suggerisce, infatti, di reclutare elementi che non abbiano tare familiari o complessi psichici nel delicato esercizio delle loro funzioni. Si tratta, quindi, di funzione delicata, ed è questa un'attribuzione specifica dell'Arma dei carabinieri.

ANGELUCCI. Noi riteniamo che le informazioni sull'idoneità morale, per gli aspiranti al ruolo di sottufficiale, date dall'Arma dei carabinieri, operino delle discriminazioni e quindi abbiano carattere restrittivo. Invece i Sindaci — a meno che non si abbia fiducia alcuna nei Sindaci — possono essere in grado di fornire informazioni più obiettive e complete. Noi sappiamo qual è il criterio che informa l'Arma dei carabinieri per l'arruolamento degli aspiranti. Non si tratta di sola idoneità morale: basta che un giovane che voglia arruolarsi nell'Arma abbia un parente, anche un cugino, militante in partiti diversi da quello governativo — un partito di sinistra, ad esempio — perché le informazioni siano negative anche se le qualità morali del candidato sono veramente elevate.

Noi vorremmo, quindi, evitare la continuazione di un metodo che è antidemocratico ed incostituzionale.

PRESIDENTE. Comunico che l'onorevole Guadalupi ha presentato il seguente emendamento all'articolo 2, quarto comma:

« *Sostituire le parole*: dagli ufficiali o dai comandanti di Sezione, *con le seguenti*: dalle competenti autorità civili ».

Onorevole Guadalupi vuole illustrare il suo emendamento?

GUADALUPI. L'emendamento presentato dai colleghi Monasterio, Boldrini e altri, mi sembra in gran parte fondato, anche se non lo condivido interamente. Vorrei insistere perché, subordinatamente all'eventuale non accoglimento dell'emendamento stesso, sia messo in votazione il mio emendamento.

Esso consiste in ciò: si è detto, da parte dell'onorevole Sottosegretario, che il possesso dei requisiti richiesti debba essere attestato da una certificazione.

Secondo questo disegno di legge le autorità certificatrici dovrebbero essere organi dell'Arma, ma questo nella ipotesi in cui i concorrenti siano dei militari. L'onorevole Sottosegretario ha dimenticato che si richiede anche ai civili il possesso di questi titoli.

L'articolo 2, al quarto comma, dice infatti: « I provenienti dai civili devono: ecc... ». Occorre, quindi, stabilire due criteri differenti da seguire, relativamente al particolare se si tratta di militari o di civili. Per quanto riguarda i civili, credo che bisogna rifarsi alle norme che regolano qualsiasi concorso in qualsiasi Amministrazione dello Stato.

Posso pure riconoscere che un concorso per l'Arma dei carabinieri ha caratteristiche particolari alle quali possono corrispondere esigenze particolari. Noi non discutiamo questo, però, se noi dovessimo arrivare all'accoglimento della formulazione del testo che qui è stato previsto, praticamente finiremmo per ammettere una violazione all'articolo 22 della Costituzione combinato con l'articolo 51.

Perché l'accertamento dei requisiti di idoneità morale del cittadino, non può altrimenti avvenire se non a cura di quelle autorità che la Costituzione prevede. Ora l'articolo 22 della Costituzione dice: « Nessuno può essere privato, per motivi politici » di determinati diritti, come la cittadinanza e il nome. Ora nessuno, meglio delle autorità costituite, può dare un giudizio sulla idoneità fisica e morale.

Crede che, nel caso particolare, convenga parlare di autorità competente, che non è certo il maresciallo dei carabinieri della locale stazione.

Mi dispiace, infine, che il collega Relatore abbia considerato l'emendamento Monasterio

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1961

e altri come una *reductio in pejus*, perché non è il caso di parlare di peggioramento dato che l'emendamento riporta le cose a quel sistema ordinario finora adottato e che segue i principi della costituzionalità e della democraticità.

Chiedo quindi che, in subordine, il mio emendamento venga discusso e messo in votazione.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono contrario anche all'emendamento proposto dall'onorevole Guadalupi perché il riferimento all'articolo 22 della Costituzione non è esatto e perlomeno calzante, in quanto l'articolo 22 della Costituzione parla, con specifica precisione di titoli che il cittadino possiede e che nessuno può togliergli mai.

Potrei essere d'accordo sulla tesi che per il rilascio di una certificazione valida per un concorso pubblico sia competente l'autorità costituita, il Sindaco o addirittura l'autorità giudiziaria. Ma qui non si tratta di rilasciare una certificazione, qui si tratta di sapere se il carabiniere, che è il custode dell'ordine, è in possesso, prima di tutto, di alcuni requisiti fondamentali. Come l'onorevole Guadalupi sa, la certificazione del casellario giudiziario indica determinate cose ma non può indicare tutte e talune cose che sono necessarie per caratterizzare la figura di un concorrente.

Si tratta di accertare casi di immorale comportamento nei confronti della moglie e che sono ignorati dall'autorità civile, casi di violenza verso congiunti, i figli, contro i genitori, senza che per questo i soggetti incorrano in pene di legge. Noi non possiamo consentire che un candidato che abbia tali requisiti negativi, diventi tutore della legge. E per accertare queste cose non sono sufficienti le certificazioni in atto pubblico.

Quanto alle preoccupazioni di carattere politico, avanzate dall'onorevole Guadalupi, credo che l'argomento si annulla da sé quando consideriamo che fra i carabinieri vi sono elementi di tutte le tendenze politiche; fra i carabinieri non possiamo escludere che vi siano anche dei comunisti. La preoccupazione, quindi, di una discriminazione per fatti politici, non esiste e poi è chiaro che l'accertamento non viene fatto a questo fine.

Voglio, infine, richiamare l'attenzione sul fatto che il nono comma dell'articolo 2 è identico a quello che era finora in vigore con la vecchia legge; con questo vogliamo dire che fino a oggi si è consentita la violazione della Costituzione? Su questo punto non sono d'accordo con l'onorevole Guadalupi, quando parla di violazione dell'articolo 22 della Co-

stituzione; la presente legge non viola l'articolo 22 della Costituzione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. In merito all'emendamento Guadalupi il Governo concorda con le conclusioni negative dell'onorevole Relatore.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento proposto dagli onorevoli Monasterio, Boldrini, Bei Ciufoli Adele, Leone Francesco, Angelucci e Amiconi, al quale Governo e Relatore si sono dichiarati contrari.

(Non è approvato).

Passiamo ora all'emendamento Guadalupi.

MONASTERIO. C'è un motivo di ordine generale oltre agli argomenti già portati in discussione dai colleghi che ci hanno fatto insistere sul nostro emendamento, e che ci induce ora a votare l'emendamento dell'onorevole collega Guadalupi. Poco fa il collega onorevole Leone ci diceva che questa formula riportata nel nuovo disegno di legge, è la stessa formula del precedente. Ma è proprio questo il motivo che sta a dimostrare l'orientamento del Governo e della maggioranza a non innovare nulla di sostanziale. Perché è inammissibile, signor Presidente ed onorevoli colleghi, che l'autorità civile, e specialmente l'autorità elettiva, debba essere completamente estraniata nella scelta degli elementi destinati a tutelare la sicurezza pubblica; ed una via per poter contribuire alla scelta di questi elementi è proprio quella della dichiarazione che noi intendevamo venisse riservata al potere civile.

C'è una concezione, forse, in questa vostra posizione, onorevoli colleghi, che conferma certi orientamenti su quella che dovrebbe essere la funzione della pubblica sicurezza; come se i carabinieri dovessero essere una organizzazione e sé stante, staccata completamente dalla popolazione, in funzione anti-popolare! Ora l'esigenza che vuole rilasciato un documento decisivo nella selezione dei giovani che aspirano ad entrare nella Pubblica sicurezza, da parte dell'autorità civile, è una esigenza che risponde a principi generali e particolari della Costituzione; ed anche un orientamento di ordine generale, che vuole che la Pubblica sicurezza sia espressione di interessi generali, e non orientata in funzione anti-popolare, ma di tutela delle aspirazioni della popolazione.

Anche per questi motivi di ordine generale e reale verso la maggioranza che ha respinto il nostro emendamento, noi voteremo a favore dell'emendamento Guadalupi.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1961

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, pongo in votazione l'emendamento Guadalupi che, come è noto, propone di sostituire le parole: « dagli ufficiali o dai comandanti di Sezione... », con le seguenti: « ...dalle competenti autorità civili ».

(Non è approvato).

Pongo in votazione, quindi, l'articolo 2 nel testo originario.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 3. Ne do lettura:

« Nell'articolo 3, secondo comma, dopo la lettera d) è aggiunta la seguente lettera e):
« e) conoscenza di lingue estere ».

Comunico che è stato presentato il seguente emendamento aggiuntivo dagli onorevoli Guerrieri, Leone Raffaele e Fornale:

« Dopo la lettera e) aggiungere:

« f) figli di decorati dell'Ordine militare d'Italia;

g) figli di decorati della medaglia d'Argento e di Bronzo al Valor militare;

h) figli di decorati della Croce di guerra al Valor militare;

i) figli di decorati della Croce di guerra al merito ».

L'onorevole Guerrieri ha facoltà di illustrare l'emendamento.

GUERRIERI FILIPPO. Signor Presidente, onorevoli colleghi. Le vigenti disposizioni prevedono che a parità di merito costituiscono titoli di preferenza l'aver preso parte alla lotta di Liberazione, essere orfani di guerra, figli di decorati di medaglia d'oro al Valor militare, al merito aeronautico o al valor civile; figli di militari dell'Arma, e infine i più anziani di età.

Ora, a me pare che siano stati dimenticati, sia pure involontariamente, i figli dei decorati di medaglia d'argento al Valor militare, dei decorati dell'Ordine militare d'Italia, dei decorati della medaglia di bronzo al Valor militare nonché della Croce di guerra. Per questo propongo che siano aggiunti.

GUADALUPI. Benché sia in linea di massima favorevole, gradirei sapere dall'onorevole proponente, nella sua qualità anche di presidente dell'Associazione fra i decorati al Valor militare, se questa formulazione che egli ha proposto col suo emendamento aggiuntivo sia quella ordinariamente seguita in

tutti i concorsi relativi a tutte le altre Amministrazioni dello Stato.

GUERRIERI FILIPPO. Credo di sì; e ad ogni modo anche se non lo fosse, insisto nel mio emendamento perché è bene che accanto ai partigiani, ai figli dei decorati di medaglia d'oro siano anche indicati i figli dei decorati dell'Ordine militare d'Italia e delle altre decorazioni al Valor militare. Non faccio questione di ordine, di precedenza; mi basta che siano ricordati tutti.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Mi permetterei di richiamare l'attenzione dei componenti la Commissione sulla differenza fra le decorazioni al valor militare e la Croce al merito di guerra. Si tratta di due campi distinti. Noi non possiamo rifiutare un doveroso riconoscimento a tutti i decorati al valor militare, nessuno escluso, dagli insigniti di medaglia d'oro fino a quelli decorati con la croce di guerra al valor militare. Ma se estendiamo questo beneficio a coloro che hanno la croce al merito, evidentemente allarghiamo le maglie senza sapere a quali conseguenze può portare un tale provvedimento.

BOLDRINI. Si potrebbe limitare il beneficio a tutti i figli dei combattenti e basta.

PRESIDENTE. Una migliore soluzione sarebbe quella di dire: « ai figli dei decorati al valore militare ». La dizione « al valor militare » chiarisce i limiti e le estensioni del beneficio. Come gli onorevoli colleghi hanno già precisato nel corso della discussione, la croce al valor militare fa parte delle decorazioni al valor militare.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Il Governo propone il seguente nuovo testo per l'articolo 3:

L'articolo 3 è sostituito dal seguente:

« La Commissione di cui all'articolo precedente sarà composta:

1°) dal comandante della Scuola o da chi ne fa le veci nel caso in cui il primo non sia stato nominato, presidente;

2°) dall'ufficiale superiore, direttore degli studi, membro;

3°) da un ufficiale inferiore della Scuola, membro e segretario.

La Commissione, riconosciuto il possesso da parte degli aspiranti dei voluti requisiti, compilerà apposita graduatoria degli idonei in base ai seguenti criteri:

a) titolo di studio, qualora l'aspirante abbia regolarmente compiuto corsi superiori al titolo di studio minimo richiesto;

b) media dei voti riportati negli esami relativi al titolo di studio predetto;

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1961

c) media dei voti riportati negli esami di ammissione al concorso;

d) prestanza fisica;

e) conoscenza di lingue estere.

A parità di merito sarà data la preferenza a coloro che abbiano titoli di attività partigiana per la liberazione del territorio nazionale, agli orfani di guerra od equiparati, ai figli di decorati al valor militare, nonchè ai figli di decorati di medaglia d'oro al valore di marina, aeronautica o civile, ai figli di militari dell'Arma e successivamente ai più anziani di età.

I candidati dichiarati idonei saranno ammessi ai corsi nel limite dei posti disponibili e nell'ordine di successione risultanti dalla graduatoria ».

PRESIDENTE. Nessuno chiedendo di parlare, pone in votazione l'articolo 3 nel nuovo testo proposto dal Governo.

(È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo, articolo 4, proposto dal Governo:

L'articolo 4 è sostituito dal seguente:

« Ai provenienti dai civili ammessi a frequentare i corsi di istruzione presso la Scuola sottufficiali carabinieri sarà corrisposto il premio di arruolamento in lire 6.000 ed il trattamento economico previsto per gli allievi carabinieri.

Essi saranno promossi carabinieri con le modalità e nei termini previsti per gli arruolati volontari nell'Arma dei carabinieri ».

GUADALUPI. Mi dichiaro d'accordo.

MONASTERIO. Dichiaro che la mia parte concorda con l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 4, aggiuntivo, proposto dal Governo.

(È approvato).

Passo all'esame dell'articolo 5, ex 4, del testo originario. Ne do lettura:

L'articolo 5 è sostituito dal seguente:

« I corsi di istruzione per gli allievi di cui all'articolo 1, lettera a), avranno la durata di 2 anni con programmi stabiliti dal Comando generale dell'Arma.

Per ottenere il passaggio al secondo anno di corso gli allievi saranno sottoposti ad esami presso la scuola.

Gli allievi promossi vice brigadieri, se ammessi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera a), saranno assegnati alle stazioni per compierevi almeno 2 anni di servizio; se am-

messi ai corsi ai sensi dell'articolo 1, lettera b), saranno assegnati ai vari reparti ed enti ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura di un articolo aggiuntivo proposto dal Governo che se approvato prenderà il numero 6:

L'articolo 6 è sostituito dal seguente:

« Gli allievi che non avranno superato gli esami per la promozione al secondo anno del corso d'istruzione o al grado di vicebrigadiere non potranno ripetere il corso per più di un anno.

Essi, qualora non intendano ripetere il corso, ma desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, sino al compimento della ferma triennale contratta, saranno avviati presso le stazioni; qualora, invece, non desiderino continuare a prestare servizio nell'Arma, nel caso non abbiano ancora assolto ai loro obblighi militari, saranno trasferiti in altra Arma sino al compimento della ferma di leva ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Sono d'accordo sull'emendamento aggiuntivo per tre motivi: 1°) non si può ripetere il corso per più di un anno, il che costituisce una disposizione adeguata alla legislazione scolastica normale; 2°) se intendono rimanere nell'Arma gli allievi respinti debbono rispettare la ferma contratta; 3°) se invece non intendono rimanere nell'Arma, devono in ogni caso completare il servizio di leva. Mi pare così semplice e legittimo che mi meraviglio che non sia venuto in mente prima.

GUADALUPI. Questo nuovo « incidente » mi spinge ad insistere sul rilievo già fatto. Mi devo dolere e rivolgere una vivace critica al sistema seguito dagli uffici del Ministero della difesa. Non è concepibile che noi svolgiamo la nostra opera legislativa sui disegni di legge del genere. Questo è stato presentato il 19 settembre 1961: poco più di un mese fa. Non è ammissibile che soltanto in questo frattempo lo Stato maggiore dell'Arma dei carabinieri abbia fatto presente all'Ufficio legislativo del Gabinetto del Ministero della difesa l'esigenza di integrare le carenze del disegno di legge su due punti essenziali quali il trattamento economico per i provenienti dalla vita civile e il trattamento militare di coloro i quali partecipano al corso, ma non intendono ripeterlo una seconda volta. Non è concepibile: e questo significa che esiste la

disfunzione più completa. Vorrei sentire se il Sottosegretario ed il Ministro ritengono o meno che queste siano osservazioni fondate. Con queste osservazioni, accetto l'emendamento.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Per quanto attiene alla questione della diversità di trattamento si tratta di coordinamento con norme successive e non di nuova proposta; mentre per quanto attiene all'articolo aggiuntivo che abbiamo discusso, devo precisare che si tratta veramente di casi limite che non escludo — in quanto casi limite — possano esserci sfuggiti in un primo momento. Tuttavia si tratta proprio di casi limite.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo la parola, pongo in votazione l'articolo aggiuntivo che assume il numero 6.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 5 del testo originario che assume il numero 7. Ne do lettura:

« L'articolo 7 è sostituito dal seguente:

« Gli appuntati e carabinieri in servizio nell'Arma che aspirano a frequentare il corso allievi sottufficiali di cui alla lettera *b*) dell'articolo 1 debbono:

aver prestato almeno un anno di servizio presso le stazioni o altri reparti d'impiego;

non aver superato il 35° anno di età alla data in cui è bandito il concorso;

emergere per contegno e capacità professionale ».

L'onorevole Guadalupi ha presentato il seguente emendamento:

« *Sostituire le parole del quarto comma: emergere per contegno e capacità professionale, con le seguenti: abbiano dimostrato in servizio, spiccate qualità di contegno e capacità professionale.* ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Su questo argomento il Relatore è incerto: emergere per contegno, in effetti, significa soltanto attenersi al giudizio di un rettore, di un preside o di chi dirige la scuola, che in questo caso è il comandante. La mia riserva si riferisce, appunto, alla difficoltà di pronunciare un giudizio per stabilire che l'allievo abbia mostrato qualità tali da emergere, al di sopra degli altri.

GUADALUPI. Onorevoli colleghi, emergere per contegno e capacità, è un concetto molto elastico. Se noi diciamo invece, « che abbia dimostrato capacità... ecc. » stabiliamo un concetto assai meno generico.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Inutile dire che chi emerge ha spiccate qualità per qualche cosa. D'altra parte, la definizione emergere per contegno, è utile ai fini della nostra legge, perché si riferisce alla parte disciplinare. No: possiamo trovarci di fronte a casi di elementi che abbiano dimostrato spiccate qualità professionali ma che abbiano lasciato a desiderare per quanto riguarda la disciplina, o viceversa. È evidente che noi dobbiamo tener conto del lato disciplinare, prima di ogni altra cosa. D'altra parte il disegno di legge, parlando di « capacità professionale » fa salvo il principio che si tenga conto anche delle spiccate qualità e capacità professionali.

Non ritengo quindi utile l'accettazione dell'emendamento presentato dall'onorevole Guadalupi.

GUADALUPI. Dopo questa spiegazione del rappresentante del Governo, dichiaro di ritirare il mio emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 7, al quale non sono stati presentati altri emendamenti.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 8, già 6 nel testo originario. Ne do lettura:

« L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte di italiano sono svolte dagli aspiranti su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'Arma.

I temi sono esaminati, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, dalla Commissione di cui all'articolo 3, la quale assegna a ciascun concorrente un punto da 0 a 20 ».

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la Difesa*. Il Governo propone una modifica a questo articolo, all'ultimo comma, dove, per quanto riguarda l'assegnazione del punteggio, è detto che la Commissione assegna a ciascun concorrente un punto, da zero a venti. Il Governo propone, appunto, un emendamento per modificare il sistema di punteggio, stabilendolo da dieci a venti.

GUADALUPI. Sul contenuto di questo articolo, vorrei fare una osservazione; non sono d'accordo sul fatto che tra i componenti della Commissione di esame vi sia anche il segretario. In nessun concorso è ammesso che il segretario sia contemporaneamente componente della Commissione, perché le due funzioni di esaminatore e di vigilante, sono da affidarsi a persone diverse. Nei concorsi per

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1961

i pubblici impieghi, almeno, questo non avviene. Noi qui stabiliamo, quindi, un principio che è contrario alle norme generali per i concorsi pubblici.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Vorrei fare una precisazione; l'esame al termine del concorso, in questo caso è equiparabile al termine di un corso qualsiasi universitario o di scuola secondaria. Non si tratta di un concorso esterno e quindi il segretario viene nominato dall'amministrazione di cui all'oggetto del concorso. L'onorevole Guadalupi giustamente cita il caso dei concorsi per la pubblica amministrazione, dove il segretario non può essere, contemporaneamente, esaminatore. Ma qui non si tratta di un concorso esclusivamente ad esami. Questa è la distinzione.

PRESIDENTE. Pongo in votazione il primo comma dell'art. 8.

(È approvato).

Avverto che il Governo ha presentato il seguente nuovo testo per il secondo comma:

« I temi sono esaminati presso la Scuola sottufficiali carabinieri da una Commissione composta dal Comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente, da un ufficiale superiore, membro e dall'insegnante di italiano, membro e segretario. Detta Commissione assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punteggio da 10 a 20 ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Pongo ora in votazione l'articolo 8 comprensivo della modifica testé approvata:

L'articolo 10 è sostituito dal seguente:

« Le prove scritte di italiano sono svolte dagli aspiranti su due tesi a scelta stabilite dal Comando generale dell'Arma.

I temi sono esaminati, presso la Scuola sottufficiali carabinieri, da una Commissione composta dal Comandante titolare della Scuola o da quello interinale nel caso in cui il primo non sia stato destinato o sia legittimamente impedito, presidente; da un ufficiale superiore, membro e dall'insegnante di italiano, membro e segretario. Detta Commissione assegnerà a ciascun tema giudicato sufficiente un punto da 10 a 20.

(È approvato).

Passiamo all'esame dell'articolo 9, già 7 del testo originario. Ne do lettura:

« Nell'articolo 12, dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione valuterà inoltre per ciascun concorrente il possesso di un titolo di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 nonché la conoscenza di lingue estere ».

Avverto che gli onorevoli Monasterio, Boldrini, Bei Ciufoli Adele, Leone Francesco, Angelucci e Amiconi hanno presentato il seguente emendamento:

« Aggiungere, dopo le parole: lingue estere, le seguenti parole: sulla base del punteggio che a ciascuno dei predetti requisiti sarà attribuito dal bando di concorso ».

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. La mia opinione è che questo concetto sia già espresso in quell'« inoltre » che sta ad indicare che oltre al punteggio raggiunto dal concorrente nell'esame, viene aggiunta una somma di punti in dipendenza degli altri requisiti e titoli posseduti. Altrimenti la frase non avrebbe significato.

Qui manca la specifica relativa al voto che va assegnato a ciascun titolo; e qui mi permetto di condividere l'opinione già espressa dall'onorevole Guadalupi, che questa è materia di regolamento. Le Commissioni normalmente, prima dell'espletamento del concorso, si riuniscono per stabilire il punteggio minimo e massimo per ogni titolo; punteggio che, in genere, va da uno a tre, ed in questo ambito si assegna un valore al titolo, in modo da differenziare, per esempio, la sola pubblicazione di valore internazionale presentata da un candidato dalle dieci pubblicazioni di nessun valore presentate da un altro.

Se la Commissione vuole offrire alle commissioni esaminatrici uno strumento limitativo può indicare il minimo ed il massimo; cosa, tuttavia, difficile di fronte alla vasta gamma di titoli che possono essere presentati (una o più lingue; pubblicazioni di differente tipo e valore e così via).

Rimango, pertanto, fermo nel concetto che deve essere effettivamente indicato il valore minimo e quello massimo complessivo dei titoli.

GUADALUPI. Si potrebbe dire: entro determinati limiti stabiliti dal bando di concorso.

MONASTERIO. Ci troviamo di fronte a due questioni: una fatta oggetto del nostro emendamento, l'altra emersa nel corso della discussione.

La questione implicita nell'emendamento è questa: se debba essere la Commissione a stabilire l'attribuzione del punteggio ai vari titoli, oppure debba essere il bando di concorso. Non condivido, pertanto, l'opinione espressa che la Commissione, prima ancora del bando di concorso, stabilisca i criteri di attribuzione del punteggio ai vari titoli; perché, praticamente, la Commissione, nominata dopo il bando di concorso, decidendo nella sua prima riunione il valore da assegnare ai titoli può già avere conoscenza degli eventuali candidati.

Il senso del nostro emendamento è quello di fare attribuire un determinato valore ai titoli posseduti senza aver la possibilità di metterli in relazione ai singoli candidati prima ancora che questo valore sia attribuito.

Seconda questione: dato che stiamo discutendo il punteggio per gli esami e quello per i titoli, dovremmo decidere il numero complessivo massimo dei punti da attribuire alla somma dei titoli. Se, per esempio, attribuiamo 10 punti all'esame, dovremmo aggiungere che, sempre per esempio, 5 punti sono attribuiti ai titoli, salvo ad indicare nel bando di concorso i criteri in base ai quali questi 5 punti debbono essere attribuiti alla Commissione.

LENOCI. Sono dell'avviso che sia necessario indicare anche per i titoli il punteggio massimo accordabile; perché per lo più nei bandi di concorso non viene indicato il punteggio massimo accordabile per gli esami — e quindi nemmeno quello per i titoli — ma una volta che la legge stabilisce il punteggio da accordarsi per l'esame, per analogia dobbiamo indicare il punteggio massimo da accordarsi per i titoli.

Circa poi l'assegnazione di questo punteggio, ci si dovrà rimettere necessariamente al criterio di valutazione della commissione esaminatrice, la quale nella prima riunione deve stabilire la suddivisione del punteggio fra i singoli titoli; ma è necessario stabilire — ripeto — il punteggio massimo globale per i titoli, per analogia a quanto è stato fatto per l'esame.

GUADALUPI. Ho l'impressione che la nostra sia forse una discussione superflua. Nella misura in cui noi intendiamo modificare l'articolo 3 della legge originaria del 1946 dobbiamo adattarci al criterio innovativo o restrittivo. Quindi vorrei pregare l'onorevole

collega Relatore di darci lettura dell'articolo 3 che è stato già emendato dall'articolo 3 del disegno di legge il quale ha aggiunto il titolo di preferenza per le lingue estere. Nella misura in cui si rende più organico e coordinato l'articolo 3 si può arrivare ad una certa conclusione; perché se questo è un concorso per esami e per titoli non possiamo non indicare un minimo ed un massimo per la valutazione.

Cito l'esempio recentissimo del concorso bandito dalla Camera dei deputati per l'assunzione di 10 Segretari resocontisti. Emanato il decreto presidenziale si è bandito il concorso nel quale, naturalmente, sono stati accolti tutti i principi e le direttive che la Presidenza aveva elaborati. Trattandosi di concorso per esami e per titoli non si è potuto non tener conto che in sede di valutazione dei titoli la Commissione poteva avvalersi di una certa elasticità di valutazione fra un limite minimo e uno massimo, senza per altro vincolare la Commissione troppo strettamente in modo da impedirle di stabilire i criteri selettivi dei titoli stessi. Nel caso in esame, ricordo che si giunse ad assegnare un punteggio minimo alla conoscenza delle lingue estere, non superiore a 0,05, in relazione alla scarsa necessità di tale conoscenza come ipotesi di lavoro.

Stabilito che all'Amministrazione della Camera dei deputati convenga avere dei resocontisti parlamentari che conoscano bene gli studi politici e parlamentari, che conoscano bene il diritto costituzionale e via dicendo, nel bando di concorso si dà maggiore importanza a quelle materie che sono preminenti ed essenziali per l'attività dei Segretari.

Analogamente, si potrebbe dire, per la carriera del vicebrigadiere dei carabinieri requisiti essenziali sono la conoscenza approfondita del diritto e della procedura penale e delle altre materie attinenti alla prevenzione e repressione dei reati, oltre naturalmente, la conoscenza della lingua italiana, onde poter redigere, correttamente, dei rapporti, delle relazioni.

Se noi non assegniamo un punteggio minimo alla conoscenza delle lingue estere, è evidente che veniamo ad avallare un criterio di selezione non solo per esami ma anche per titoli.

Proporrei quindi questo:

a) che si arrivi alla notificazione dell'oggetto del concorso, se cioè è per esami o per titoli;

b) nella ipotesi che si debba arrivare a una valutazione per titoli, che si stabilisca

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1961

un minimo e un massimo per i titoli che sono previsti qui, cioè le lingue estere e il titolo di studio di licenza di scuola media superiore.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Non voglio discutere la tesi dell'onorevole Guadalupi, perché è vero che, per alcuni concorsi, si richiedono dei requisiti e una preparazione su materie specifiche, (una preparazione nel campo giuridico, nel caso esposto dall'oratore) mentre le altre materie sono completamentari. Per i carabinieri, comunque, il problema è diverso; si tratta di avere delle capacità professionali e di avere conoscenza delle cose che sono strettamente necessarie alle funzioni di istituto. Vi possono essere degli elementi che, pur in possesso del titolo di scuola media superiore, non abbiano quelle attitudini necessarie al regolare espletamento delle funzioni loro affidate.

Piuttosto mi sembra più utile suggerire una diversa soluzione. Il punteggio per titoli potrebbe variare a seconda delle esigenze particolari di un determinato concorso. Il bando di concorso stesso potrebbe specificare le modalità e i termini di una eventuale valutazione dei titoli.

Se per esigenze di istituto, per esempio, si renda necessario bandire un concorso dove sia richiesta la conoscenza della lingua tedesca, si darà un punteggio maggiore alla conoscenza di questa lingua.

Così dove è preminente la materia giuridica, ecc. Ecco perché sono favorevole alla subordinata dell'onorevole Guadalupi, per quanto riguarda la formulazione: « Secondo quanto previsto dai bandi di concorso ».

MONASTERIO. Ciò vuol dire che se nel bando di concorso sarà data importanza preminente alla lingua straniera, si assegneranno quattro o cinque punti a questo requisito, mentre per il titolo di studio superiore si assegneranno 0,50 di un punto.

Credo che sarebbe necessaria una maggiore proporzione nella distribuzione del punteggio disponibile.

PRESIDENTE. Ha nuovamente chiesto di parlare l'onorevole Guadalupi per un chiarimento. In via eccezionale ne ha facoltà.

GUADALUPI. Avevo chiesto su questo punto un chiarimento dell'onorevole Relatore, chiarimento che non è però venuto. Quando si parla di concorso per titoli ed esami, si intende che una percentuale dei posti, la metà per esempio, sono messi a concorso per titoli mentre l'altra metà dei posti disponibili è riservata ai militari soltanto per concorso ad esami?

A me pare che questo sia inesatto, perché abbiamo già superato questo concetto quando abbiamo dato la possibilità anche ai militari di conquistare un punteggio superiore qualora abbiano conseguito durante il servizio un titolo di studio superiore.

Quindi a me pare che la prima osservazione da fare sia all'articolo 1: o noi lo estendiamo a tutti i concorsi per titoli e per esami, oppure lo modifichiamo secondo la modifica già citata.

Accettato questo criterio, ci troviamo di fronte ad una alternativa: o inseriamo nella legge un criterio di minimo e massimo per l'assegnazione del punteggio, o deleghiamo a ciò le autorità preposte al concorso. Che così sia, è precisato dall'articolo 2: « ... le domande dei civili... munite dei documenti che saranno indicati nel relativo bando di concorso dovranno inoltre essere... ».

Secondo me si può assegnare al bando di concorso la funzione sul quale stiamo oggi discutendo, fissando un minimo.

PRESIDENTE. Il Governo accetterebbe il riferimento al bando di concorso con la dizione: « ... il punteggio secondo quanto previsto dal bando di concorso », in riferimento alla proposta Guadalupi.

LEONE RAFFAELE, *Relatore*. Mi permetto di fare alcune osservazioni che mi paiono necessarie per sbrogliare la matassa, che improvvisamente è diventata veramente enorme.

Noi abbiamo sott'occhio l'articolo 10 e non l'articolo 3. Nell'articolo 3 viene stabilita, anzitutto, la formazione della Commissione che deve compilare un'apposita graduatoria degli idonei in base ai criteri fissati.

Se mi permette l'onorevole Guadalupi, ricorderò che sono previsti tre elementi sostanziali:

- 1°) l'esame di cui all'articolo 10;
- 2°) all'articolo 12 i titoli che si aggiungono al risultato degli esami;
- 3°) i titoli di preferenza come in tutti i concorsi.

Ora, è evidente che se l'articolo 10 — oggi 7 — suggerisce che il punteggio è di 10 punti per questo esame che è fondamentale, non comprendo perché si voglia innovare ancora. Ho seguito attentissimamente la discussione ed ho capito soltanto l'innovazione del punteggio aggiuntivo, che non è fondamentale, in quanto per l'articolo 10 l'esame determinante, al di là dei titoli di cui parla l'articolo 3, rimane quello scritto.

I titoli aggiuntivi si riferiscono ad argomenti posti come esigenze e non come valuta-

zione. Non era prevista nella vecchia legge la valutazione adeguata del titolo, perché essendo questo concorso per titoli ed esami, bisognava provvedere ad essa con la innovazione portata dalle norme attuali; e l'articolo 12 ci dice quali sono i titoli da valutare, che sono quelli superiori di studio e le lingue.

E qui nasce il problema: vogliamo cioè che sia indicato il punteggio dei titoli? E allora secondo me questo quesito non si può risolvere che indicando un punteggio fisso che non impedisca la valutazione dell'esame. In questo caso esso non può superare, a mio avviso, il punteggio globale di 3 punti; perché ove fosse di cinque esso inciderebbe nella sostanza della valutazione dei risultati dell'esame.

Poi c'è il gruppo delle preferenze. E qui siamo arrivati ai due punteggi: quello per gli esami e quello per i titoli. A me pare che questo punteggio non sia da indicare nel bando di concorso. Non ne vedo né il senso né l'occasione; perché nel bando di concorso si dice che cosa si deve fare, ma non si stabilisce mai il punteggio. Si accenna alla valutazione per titoli e per esami; ma è la Commissione che dà una determinata misura a questa valutazione, secondo quanto stabilito dalla legge.

Abbiamo, già parlato di 10 punti per l'esame. Si vuol suggerire anche un punteggio per i titoli: per me non dovrebbe superare il massimo di tre voti perché, altrimenti, inciderebbe sulla sostanza delle attitudini professionali che dovrebbero emergere dall'esame.

Questa la mia opinione. Quanto all'osservazione dell'onorevole Monasterio sulla nomina della Commissione posteriormente all'assegnazione della graduatoria ai singoli titoli, ricordo che la nomina della Commissione è fissata dalla legge.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Propongo di fondere i due emendamenti degli onorevoli Monasterio e Guadalupi in un nuovo emendamento così formulato:

« *Dopo le parole: lingue estere, aggiungere le parole: attribuendo a detti titoli il punteggio stabilito nel bando di concorso* ».

PRESIDENTE. Se non vi sono osservazioni pongo in votazione l'emendamento secondo la nuova formulazione.

(È approvato).

L'articolo 9 rimane, pertanto, così formulato:

Nell'articolo 12, dopo il terzo, è aggiunto il seguente comma:

« La Commissione valuterà inoltre per ciascun concorrente il possesso di un titolo

di studio superiore a quello minimo richiesto per l'ammissione al corso biennale di cui alla lettera a) dell'articolo 1 nonché la conoscenza di lingue estere, attribuendo a detti titoli il punteggio stabilito nel bando di concorso ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Passiamo all'articolo 8 del disegno di legge, che prenderà il numero 10. Ne do lettura:

L'articolo 13 è sostituito dal seguente:

« Per gli allievi provenienti dagli appuntati e carabinieri, di cui alla lettera b) dell'articolo 1, il corso avrà la durata di 8 mesi e sarà svolto in comune con gli allievi di cui alla lettera a) del predetto articolo 1 frequentanti il secondo anno di corso ».

Nessuno chiedendo di parlare lo pongo in votazione.

(È approvato).

Do lettura dell'articolo 11 aggiuntivo, proposto dal Governo:

L'articolo 6 del decreto legislativo luogotenenziale 9 novembre 1945, n. 857, è sostituito dal seguente:

« Gli arruolati volontari sono nominati carabinieri effettivi o carabinieri ausiliari, a seconda della ferma contratta, dopo aver ultimato con buon esito apposito corso presso le legioni allievi dell'Arma ».

Nessuno chiedendo di parlare, lo pongo in votazione.

(È approvato).

Avverto che il disegno di legge sarà subito votato a scrutinio segreto.

MONASTERIO. Per dichiarazione di voto dichiaro che, avendo la Commissione respinto l'emendamento all'articolo 2, importantissimo ai fini del funzionamento della legge e della garanzia contro le discriminazioni in sede di arruolamento, la mia parte si asterrà dalla votazione.

Seguito della discussione del disegno di legge: Riordinamento del Corpo del genio aeronautico (Approvato dalla IV Commissione permanente del Senato) (3147).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca il seguito della discussione del disegno di legge: « Riordinamento del Corpo del genio

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1961

aeronautico». Trasmesso dal Presidente del Senato della Repubblica, alla Presidenza della Camera, il 28 giugno 1961.

Come gli onorevoli colleghi ricordano, si è nuovamente riunito il Comitato ristretto ed ora l'onorevole Corona, che lo ha presieduto in mia vece riferirà sui risultati cui esso è pervenuto.

CORONA GIACOMO. Debbo informare la Commissione che il Sottocomitato si è riunito, in ben tre sedute, per procedere all'esame di tutta la materia del disegno di legge. L'importanza del provvedimento ha fatto sì che la discussione sia stata lunga e laboriosa; nelle sedute si sono avute discussioni lunghe e qualche volta abbastanza vivaci.

I risultati di questo lavoro sono riassunti nella relazione scritta che il collega Buffone ha preparato e che espone chiaramente per quali motivi non si è arrivati ad un avvicinamento delle posizioni contrastanti e divergenti.

I presentatori di alcuni emendamenti si sono dichiarati insoddisfatti e, d'altro canto, i presentatori di altri emendamenti si sono dichiarati soddisfatti. I punti fondamentali della questione erano rappresentati dalle modifiche che si valevano apportare agli articoli due e ventiquattro.

Questo è il risultato di tre giornate di sedute.

GUADALUPI. Il pensiero degli oppositori al disegno di legge, è stato chiaramente espresso in sede di comitato ristretto.

Il criterio di massima al quale noi non possiamo accedere è di creare una strozzatura fra i gradi inferiori ed i gradi superiori. Questo nostro punto di vista non è condiviso dal Relatore e da una parte della Commissione, come si è visto in sede di Comitato ristretto. Per questa ragione preannuncio che formuleremo, in questa seduta, la richiesta di rimessione all'Assemblea del provvedimento, riservandoci, in quella sede, di presentare i nostri emendamenti.

BUFFONE, *Relatore*. Onorevoli colleghi, il disegno di legge di cui discutiamo aveva sollevato in me alcune perplessità.

Era parso, infatti, che il provvedimento, nel testo presentato dal Governo, non fosse tale da assicurare agli Ufficiali del genio aeronautico un'adeguata carriera, e tale da scoraggiare gli arruolamenti aggravando la crisi in cui si trova il servizio.

Per poter verificare l'esattezza di questa mia impressione ho chiesto chiarimenti al Ministero ed in lunghe conversazioni con tecnici e con il rappresentante del Governo ho

potuto rendermi conto di situazioni e di aspetti chiaramente contemplati nel disegno in esame.

Due punti preliminarmente sono da sottolineare:

1°) in un riordinamento dei ruoli, come quello che viene sottoposto al nostro esame, non si può prescindere dal considerare le situazioni concrete esistenti;

2°) la circostanza invero non trascurabile che gli organici non sono completamente coperti:

Attualmente gli organici degli Ufficiali del genio aeronautico presentano, infatti, soltanto 71 capitani e 6 tenenti ingegneri.

Conseguentemente le impressioni che il provvedimento in astratto dava e, cioè, di una eccessiva lentezza nella carriera degli ufficiali inferiori, determinata dal fatto che su 206 posti di organico le promozioni annuali al grado di Maggiore sono previste dalla tabella nel numero di 9,5, va corretta alla luce di quanto risulta dal ruolo che, come innanzi detto, presenta 77 ufficiali inferiori su un nuovo organico previsto di 206.

Così pure, attraverso l'esame delle situazioni concrete ho potuto verificare che, nel grado di tenente colonnello di tutti i ruoli, il disegno di legge, come presentato dal Governo, consente di effettuare un numero di promozioni tale da potersi ritenere ispirato senz'altro a criteri di notevole larghezza che, a mio avviso, non si possono oltrepassare senza determinare inaccettabili sperequazioni nei confronti degli ufficiali di altri ruoli, ma della stessa forza armata. Ad esempio, nel ruolo ingegneri, nel periodo compreso tra lo scorcio di quest'anno 1961 ed il 1° gennaio 1962, si promuoveranno 16 tenenti colonnelli su 33 oggi presenti in ruolo.

Peraltro è da tenere presente che per particolari situazioni il Governo ha riconosciuto che il disegno di legge poteva essere migliorato ed ha accolto alcune nostre istanze. Si tratta, invero, di quegli ufficiali che, per talune contingenti situazioni, in base alle norme oggi esistenti, potrebbero conseguire la promozione prima della scadenza dei periodi minimi di permanenza fissata, in via transitoria, dall'articolo 24.

Mi è stato chiarito che la norma dell'articolo 24 risponde ad una esigenza perequativa, volendosi perseguire con essa lo scopo di eliminare certi squilibri che si sono verificati nello sviluppo delle carriere degli assistenti tecnici delle costruzioni e della meteorologia.

III LEGISLATURA — SETTIMA COMMISSIONE — SEDUTA DEL 27 OTTOBRE 1961

Il Governo, tuttavia, immedesimandosi nelle aspirazioni degli interessati a non vedersi ritardata una promozione, sulla quale riteneva di poter sicuramente contare, si è dichiarato disposto ad accogliere sostanzialmente l'emendamento Veronesi.

E nella riunione tenuta dal Comitato mercoledì mattina, dopo nuovo esame del problema, ha accettato che l'emendamento che in un primo tempo voleva limitare al 1961, fosse portato fino al 31 dicembre 1962.

Altro miglioramento, che si è concordato di apportare al disegno di legge, è quello di elevare le promozioni annuali dei capitani ingegneri da 9, 5 a 11 e quelle dei capitani geofisici da 2,66 a 3. In tal modo, tenuto conto delle situazioni concrete, ogni temuto inconveniente sarà sicuramente eliminato.

Praticamente, nel periodo compreso fra questo scorcio 1961 ed il 1° gennaio 1962, per effetto degli emendamenti concordati, si farà luogo alla promozione di 22 capitani ingegneri su 71 presenti in ruolo e di 9 capitani geofisici su 38.

Per concludere, si può dire che il provvedimento, visto alla luce di quella che è la situazione di fatto, va senz'altro considerato come strumento pienamente idoneo a soddisfare sia le aspettative degli interessati sia le esigenze di servizio.

Per queste ragioni e per quelle che ebbero l'onore di sviluppare nella seduta della Commissione, confortate invero da ulteriori elementi di indagine ed accertamenti sui ruoli mi sono indotto, anche sulla base di comparazione a considerare favorevolmente il disegno di legge in esame ed a raccomandarne l'approvazione nel convincimento che da esso derivi un accertato e più rapido sviluppo di carriera, una tutela delle prospettive avvenire del ruolo e una più organica e tranquillante strutturazione dei metodi di reclutamento delle nuove leve.

In conclusione, da un esame comparativo dei quadri del genio aeronautico, le osservazioni mosse dai colleghi dell'opposizione perdono consistenza, e, quindi, facilmente si rileva che v'è un'imposabile volta a creare degli ostacoli di principio, nel quadro più vasto che abbraccia tutti i provvedimenti che investano la materia delle Forze armate, e che iniziano con il riordinamento del genio aeronautico, e che finiranno con una delega al Governo per il reclutamento e la riorganizzazione dei servizi. Come Relatore, debbo dire agli interessati che il nostro gruppo ha fatto ogni sforzo, ed io personalmente ho cercato di conciliare le opposte esigenze manifestate

dai vari colleghi, allo scopo di avvicinare le tesi divergenti.

Desidero, quindi, dichiarare che non alla mia parte può essere addossata la responsabilità della rimessione all'Assemblea di un provvedimento tanto atteso dagli interessati e che porta loro moltissimi benefici. Per queste considerazioni, noi riteniamo che il rinvio all'Assemblea non sia nell'interesse di alcuno, ma contro tutti, e contro il riordinamento del Genio aeronautico che è un organismo di particolare importanza per la vitalità delle Forze armate.

Mi riservo di specificare ancora più particolarmente in Assemblea quali sono i motivi che ci spingevano a dare parere favorevole al disegno di legge.

MESSE. Quando iniziammo la discussione di questo disegno di legge esposi alcune osservazioni di carattere generale. In quell'occasione dissi che, come tutte le leggi di avanzamento, anche questa era imperfetta e cioè l'interesse individuale e quello dell'amministrazione avrebbero dovuto conciliarsi. Feci, altresì, notare, che effettivamente v'era un motivo di disappunto che riguardava soprattutto quella che si chiamava la strozzatura, e cioè il passaggio da capitano a maggiore (sembrava, infatti, che il disegno di legge lasciasse indietro i capitani rispetto ai gradi più elevati). Il nostro Relatore ha studiato con diligenza e passione gli emendamenti da apportare, e ha fatto cosa molto saggia a rivolgersi al Ministero per avere dei lumi: qui bisogna, infatti, ragionare in base alla realtà obiettiva, e precisamente in base a quelli che sono i ruoli attuali.

La situazione del Genio aeronautico è la stessa in cui versano tutte le Forze armate, vale a dire una situazione di scarse garanzie di carriera ed una conseguenza può essere la scarsa affluenza all'Accademia di Modena, ove certo il reclutamento non è fiorente come un tempo. Ma il problema che qui assilla, è un problema da me già sottolineato altre volte, e che ora non posso che riconfermare, vale a dire che noi ci troviamo di fronte ad un profilo essenzialmente economico. È naturale, quindi, che gli ufficiali ed i sottufficiali cerchino di progredire celermente nella carriera, se non altro per avere stipendi più elevati. Ora se è vero che questo non è un provvedimento perfetto, ciò non toglie che attui dei notevoli benefici, tali che, se noi l'avessimo approvato, avrebbero potuto apportare vantaggi a tutti indistintamente gli ufficiali. Per esempio, nella realtà oggi abbiamo nei ruoli, non 206 ufficiali, tra capitani e tenenti,

ma ne abbiamo soltanto 77, e precisamente 71 capitani e 6 tenenti. Ora poiché il provvedimento al nostro esame stabilisce la promozione di un quattordicesimo, voi vedete, onorevoli colleghi, che in realtà, in brevissimo tempo, ben 77 ufficiali sarebbero stati presi in considerazione per la promozione a maggiore. E precisamente, con l'aliquota di 14 all'anno, entro cinque anni, tutti i capitani ed anche i tenenti sarebbero promossi a maggiore. Questa è la realtà, ed in base a questa bisogna esaminare il provvedimento.

Se poi si esaminasse l'anzianità dei capitani e dei tenenti, ci si accorgerebbe che questi non compirebbero neppure il periodo minimo di permanenza, in realtà. Mi scusi il collega Guadalupi, ma ritengo che, soltanto dopo che la Commissione avesse bene approfondito questo punto veramente essenziale (ed il Relatore aveva già reso indenni i diritti acquisiti con il suo emendamento), soltanto allora avrebbe potuto prendere una decisione di tal genere, e cioè rimettere all'Assemblea il disegno di legge. Ed ora, invece di salvaguardare gli interessi di una categoria rispettabilissima, ora si mette un disegno di legge di interesse generale nelle condizioni di essere rimandato alle calende greche, peggiorando ed aggravando ulteriormente la situazione attuale.

Per questo dissento totalmente dal preannunciato divisamento dell'opposizione.

CAIATI, *Sottosegretario di Stato per la difesa*. Devo dichiarare che la richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge mi giunge nuova, e direi anche impreveduta. E questo non per il fatto politico in sé e per sé — essendo prerogativa di qualsiasi gruppo di esercitare un'azione in questo senso, ma perché avevamo discusso piuttosto ampiamente, in tre riunioni, in ordine a tutti gli aspetti di esso. A giudizio del Relatore — che non per motivi di parte, ma obiettivamente devo ringraziare a nome del Governo per il vasto lavoro di approfondimento da lui svolto — ed a giudizio del collega maresciallo Messe è questo un progetto che, anche se non raggiunge al cento per cento tutti i suoi obiettivi, migliora notevolmente le posizioni di tutti coloro che fanno e faranno parte del Genio aeronautico.

Non credo con questo di violare una prassi se faccio questa dichiarazione e se, responsabilmente e senza polemizzare, ritorno sugli argomenti dell'onorevole Relatore per quel che riguarda le conseguenze della rimessione all'Assemblea di questo disegno di legge. Questo è il periodo delle promozioni, soprat-

tutto per i capitani; e il ritardo nell'approvazione di questo progetto che porterà alla sua pubblicazione dopo il 31 dicembre, significa la esclusione di un'aliquota che sicuramente sarebbe stata presa in esame per la valutazione in questo periodo, e di altre che lo sarebbero stato agli inizi del 1962.

Debbo aggiungere che il ritardo inevitabile nell'approvazione del disegno di legge comporterà un ulteriore aggravamento di quella che è la situazione odierna in ordine al reclutamento delle nuove leve, cioè dei giovani che all'Accademia dovrebbero intraprendere questa nuova attività. Avevamo previsto un reclutamento specifico, sul tipo di quello vigente nella Marina per le armi navali: il ritardo ci lega le mani anche in ordine a codesto sviluppo.

Il Governo ha la coscienza di aver fatto il possibile, d'intesa col Comitato ristretto, attraverso l'accoglimento della maggior parte degli emendamenti presentati (dico la maggior parte perché ne sono rimasti fuori tre dell'onorevole Cuttitta) per facilitare l'approvazione del provvedimento. Del resto — e lo dico non per spirito polemico — non sono stati respinti emendamenti della parte che oggi chiede la rimessione all'Assemblea. È questo un argomento che va tenuto presente in ordine alla sorpresa che ha determinato in noi il preannuncio dato dall'onorevole Guadalupi.

Onorevole Presidente, Ella oltre ad essere il nostro attento e solerte Presidente è stato anche per parecchio tempo Ministro della difesa e sa valutare meglio di me le conseguenze di questa richiesta. Se ella ritiene che la mia dichiarazione possa servire come invito, non dirò ad un ripensamento, ma ad eventuale altra riunione, per la responsabilità che mi compete non soltanto come uomo di governo ma come parlamentare, sono pronto a partecipare a tutte le discussioni, a tutte le riunioni che saranno richieste dagli onorevoli colleghi dell'opposizione, pur di vedere affrontato e sollecitamente risolto il problema, la cui soluzione naturalmente non si deve tradurre in favoritismi per una categoria e in sperequazione per altre categorie della stessa Forza armata.

PRESIDENTE. Insiste l'onorevole Guadalupi sulla sua richiesta di rimessione del progetto all'Assemblea?

GUADALUPI. Per quanto mi riguarda, insisto precisando che il mio fine è completamente opposto a quello precisato dal Relatore e dal Sottosegretario di Stato. Noi intendiamo contribuire validamente affinché questa legge di riordinamento del Genio aeronautico

tenga conto delle esigenze fondamentali del Corpo stesso, che ha altre esigenze di natura sociale, per agevolmente mettere in condizione, tutti coloro i quali aspirano ad entrare a far parte del Genio aeronautico, di trovare sufficienti garanzie di sbocco nella propria carriera, che allo stato attuale, con queste percentuali previste e non venendo accolti gli emendamenti proposti, non sono per nulla raccomandabili.

Perciò, per quanto mi riguarda, insisto nella domanda di rimessione all'Assemblea, raccomandando all'onorevole Presidente che, nel limite delle sue possibilità ottenga che quanto prima il disegno di legge sia discusso dall'Assemblea stessa, con che quel carattere di urgenza e di tempestività che quasi si invoca come elemento di critica all'opposizione, verrebbe a cadere automaticamente.

Nessuna volontà di ostruzionismo, ma solo volontà di contribuire al riordinamento su una base seria, organica, socialmente utile e vantaggiosa che deve rinsanguare di energie nuove, e che dia affidamento per l'avvenire del Genio aeronautico. Perché credo che non si possa negare che nessun giovane laureato in chimica od ingegneria sia disposto con piacere ad entrare a far parte di un corpo in cui deve attendere quindici anni prima di acquisire il grado di maggiore.

Possiamo esaminare il problema molto bene alla luce dei miei emendamenti i quali raggiungono la piena comunanza con quelli presentati dall'onorevole collega Cuttitta; il quale non si dorrà se per ragioni ovvie la sua paternità diventa di secondaria importanza in quanto la veniamo ad acquisire pure noi, associandoci formalmente da questo momento ai suoi emendamenti. Concludo, trasmettendole, onorevole Presidente, la formale richiesta scritta, corredata dalle firme di un quinto dei membri della Commissione.

ANGELUCCI. La mia parte si è associata alla richiesta di rimessione all'Assemblea del disegno di legge, perché ritiene che esso — che forse al Senato non è stato sufficientemente deliberato — abbia provocato una protesta generale da parte degli ufficiali inferiori che si troverebbero nell'impossibilità di progredire nella carriera.

Rispondendo all'onorevole Buffone, dirò che la nostra posizione non significa ostruzionismo nei confronti del disegno di legge che è urgente per il riordinamento del Genio aeronautico, ma un invito ad approfondire la questione, dato che l'approvazione del progetto, così come ci è stata richiesta, aggraverebbe la situazione anziché risolverla. Noi

dobbiamo tener conto delle giustificate preoccupazioni degli ufficiali inferiori, e cercare di dar loro la possibilità di un più rapido avanzamento. Quindi portando la discussione in Assemblea abbiamo la possibilità di insistere con maggiore vigore ed anche con maggiori margini di successo; riteniamo quindi — così agendo — di contribuire in generale a soddisfare le esigenze della categoria interessata.

PRESIDENTE. Onorevoli colleghi. Come ricorderanno, nella precedente seduta ho tentato tutto il possibile, dato che era già nell'aria questa proposta di rimessione all'Assemblea, di evitarla convocando una nuova riunione del Comitato ristretto. Di fronte alla richiesta dell'onorevole Guadalupi, dopo aver effettuato il controllo delle prescritte firme, debbo applicare l'articolo 40 del Regolamento e sospendere la discussione del disegno di legge.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indico la votazione a scrutinio segreto del disegno di legge oggi esaminato.

(Segue la votazione).

Comunico il risultato della votazione segreta del disegno di legge:

«Modifiche sul reclutamento dei sottufficiali dell'Arma dei carabinieri»:

Presenti	37
Votanti	28
Astenuti	9
Maggioranza	15
Voti favorevoli	28
Voti contrari	0

(La Commissione approva).

Hanno preso parte alla votazione:

Albarello, Amiconi, Baccelli, Bologna, Borin, Buffone, Chiatante, Corona Giacomo, Cuttitta, Dante, D'Arezzo, Durand de la Penne, Fanelli, Fornale, Galli, Ghislandi, Guadalupi, Guerrieri Filippo, Lenoci, Leone Raffaele, Lucchesi, Messe. Nucci, Pacciardi, Pertini, Romualdi, Veronesi, Villa Ruggero.

Si sono astenuti:

Alberganti, Angelucci, Barontini, Bei Ciuffoli Adele, Boldrini, Clocchiatti, Canestrari, Leone Francesco, Monasterio.

La seduta termina alle 12.

IL DIRETTORE
DELL'UFFICIO COMMISSIONI PARLAMENTARI
Dott. FRANCESCO COSENTINO